TRIBUNALE DI ANCONA

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Considerato che in applicazione dell'art 17, comma secondo, R.D. 16/3/1942, n. 267, come modificato dal D.lgs 12/9/2007 n. 169, la sentenza dichiarativa di fallimento è annotata presso il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio;
ritenuto, inoltre, che in applicazione dell'art. 166, R.D. 16/3/1942 cit., come modificato dal D.lgs n. 169/07 cit., anche il decreto di ammissione alla procedura di concordato è soggetto alla descritta forma di pubblicità;
considerato che analoga forma di pubblicità è prevista dalla legislazione speciale anche per le procedure di liquidazione;
visti gli artt. 58 e 60 D.lgs. 7/3/2005 n. 82;
visto l'art. 15, comma primo, L. 12/11/2011, n. 183 – norme sulla decertificazione;
considerato che Infocamere per conto delle Camere di Commercio ha realizzato un apposito portale denominato VerifichePA, riservato alle Pubbliche Amministrazioni, per l'accesso ai dati del Registro delle Imprese al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai privati;

DISPONE

come segue.

Le attestazioni di verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, prodotte dai privati, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato, non saranno rilasciate più rilasciate dal Tribunale a partire dal 1° Ottobre 2015; tale verifica potrà essere effettuata direttamente sul portale Verifiche P.A. appositamente istituito da Infocamere. In merito, invece, all'inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di fallimento (cd. procedure prefallimentari), fatto che ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00 non può essere comprovato con la dichiarazione sostitutiva, la relativa certificazione sarà ancora rilasciata dal Tribunale.

Il presente ordine di servizio sarà comunicato al presidente del Tribunale, ai presidenti delle sezioni civili, al direttore della cancelleria fallimentare.

Ancona, 27/8/2015

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
f.to Dr. Luigino Pisello